

Il punto a cinque anni dall'ultima riforma di definizione del soggetto

Produzione di rifiuti il ruolo del committente

Nella sentenza n. 847/2020 la Cassazione ha notevolmente approfondito il tema del rapporto tra proprietario dell'area e appaltatore in termini di responsabilità penale, nel caso in cui quest'ultimo realizzi una discarica abusiva

di **Alessandro Kiniger** ed **Eleonora Malvasi** – B&P Avvocati

Il contesto

Il produttore è la figura attorno alla quale ruota l'intero sistema della gestione dei rifiuti (parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006). A questo soggetto spetta, infatti, l'assolvimento di tutti gli oneri gestionali derivanti dalla produzione dei rifiuti (tra cui la compilazione del registro di carico e scarico, del formulario identificativo - Fir e del Mud). Su di lui grava anche una responsabilità che viene definita "dalla culla alla tomba", nel senso che egli deve seguire la corretta gestione dei rifiuti dal momento della produzione fino al momento dell'avvio a smaltimento/recupero (e risponde, anche penalmente, nel caso in cui questa gestione non sia svolta correttamente)¹.

Dalla violazione degli obblighi connessi al-

la qualifica di produttore del rifiuto possono derivare conseguenze sanzionatorie di natura sia amministrativa che penale. Da qui l'importanza di individuare, innanzitutto, chi rivesta questa qualifica. Il problema non si pone nel caso dell'imprenditore che, nell'esercizio della propria attività produttiva, generi dei rifiuti; non c'è dubbio, infatti, che in questo caso egli sia il solo ed esclusivo produttore. Più difficile è (ed è sempre stato) capire **chi sia qualificabile come produttore dei rifiuti nell'ambito dei contratti d'appalto**, nei quali l'attività dell'appaltatore che determina la produzione materiale del rifiuto sia svolta su richiesta e nell'interesse del committente (si pensi al caso delle attività di manutenzione svolte in uno stabilimento da parte di una ditta terza). Chi assume, in questo caso, la qualifica di produttore dei rifiuti, con tutti gli oneri e le responsabilità che ne derivano? L'appaltatore dei lavori, il committente o entrambi? A cinque anni dall'ultima – fondamentale – modifica legislativa della nozione di produttore, recenti approdi della giurisprudenza penale offrono l'occasione per fare il punto sulla figura del committente come produttore dei rifiuti nell'ambito dei contratti di appalto.

Il quadro normativo ante 2015

La controversa nozione più volte rivista dal legislatore

Nella versione originaria² del D.Lgs. n. 152/2006, la definizione di produttore dei rifiuti era la seguente: «la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produt-

1 Una limitazione alla responsabilità estesa è stata prevista dal D.Lgs. n. 205/2010 in funzione della piena entrata a regime del Sistri, oggi soppresso.
2 Il D.Lgs. n. 152/2006, nella sua versione originaria, ha confermato, senza sostanziali modifiche, la definizione contenuta nel decreto Ronchi (D.Lgs. n. 22/1997): «la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti».